

DELIBERA N. XII/ 4938 del 04/08/2025 di Regione Lombardia

Il Ricettario Regionale non può essere utilizzato per le prestazioni preliminari ai ricoveri o correlate a prestazioni escluse dai LEA, ovvero:

- per richiedere prescrizioni/prestazioni/certificazioni nell'interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per:
 - rilascio o rinnovo patenti di guida
 - accertamenti a carico di Assicurazione Sanitarie Private
 - rilascio o rinnovo porto d'armi
 - partecipazione a concorsi pubblici o privati che richiedono nel bando accertamenti o visite o certificazioni preliminari al bando
 - esami preliminari al tirocinio
 - assunzioni al lavoro
 - uso assicurativo
- per accertamenti che precedono interventi di:
 - chirurgia estetica
 - medicina estetica
- per accertamenti preoperatori per interventi in Strutture Sanitarie (pubbliche o private) a vario titolo convenzionate con SSN
- per accertamenti preoperatori in Strutture Private per solventi
- per controlli dell'idoneità del Lavoratore (sono a carico del datore di lavoro)
- per richieste che non riconoscono quale motivo di prescrizione un dubbio/quesito diagnostico*
- per certificazioni e accertamenti a corredo della domanda invalidità **, etc.
- In costanza di espletamento di attività libero professionale. Nel caso di indicazioni ad ulteriori accertamenti per i quali il cittadino voglia usufruire del percorso SSN, al Medico di Medicina Generale compete comunque la valutazione in ordine all'appropriatezza prescrittiva
- per prescrizione di farmaci in fascia C

* I nutrizionisti non possono prescrivere esami ematochimici o altri accertamenti diagnostici, lo stesso dicasi per osteopati, fisioterapisti, podologi, ecc. L'unico titolato a prescrivere accertamenti diagnostici è il Medico, che è anche l'unico soggetto titolato all'interpretazione dei medesimi. Viene qui ribadito che la prescrizione, la diagnosi e la terapia sono "atto medico". Solo il Medico giunge alla diagnosi e alla terapia, e questo ricorrendo all'applicazione della metodologia clinica.

** Nel caso in cui la Commissione Medico Legale per invalidità ritenga necessari ulteriori accertamenti, la medesima consegnerà all'istante la richiesta scritta per tali accertamenti o consulenze specialistiche specificando che questi sono a carico del SS